

REPERTORIO N.139613

FASCICOLO N.46234

Esente da imposta di registro e da bollo

ai sensi dell'art. 82, commi 3 et 5, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117

VERBALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021 (duemilaventuno), questo giorno di mercoledì 26 (ventisei) maggio.

In Bologna, Via Giuseppe Rivani n. 5, alle ore 12.30'.

Davanti a me Dottor Carlo Vico, Notaio in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, è comparso il Signor:

- **BARTOLINI STEFANO**, nato a Bologna (BO), il giorno 30 settembre 1964, domiciliato per la carica a Bologna (BO), Galleria Cavour n. 4, che interviene ed agisce nel presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "**FONDAZIONE DIVO BARTOLINI**", con sede in Bologna (BO), Galleria Cavour n. 4, Cod. Fiscale 91260670376 iscritta al Registro del Prefetto della Provincia di Bologna al n. 672 pag. 249 vol. IV in data 25 gennaio 2007; comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi chiede di redigere il verbale del Consiglio di Amministrazione della indicata Fondazione.

Assume la presidenza, a norma di statuto, il Signor comparente, il quale

DA' ATTO

- che il Consiglio è stato regolarmente convocato per oggi, in questi luogo ed ora, mediante comunicazione via mail in data 21 maggio 2021 per discutere e deliberare sul seguente

Registrato a
Bologna
Uff. Territoriale
il 10/06/2021
al N. 28880 1T
€. 200,00

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica denominazione;

2. Adozione nuovo testo di statuto, con adeguamento alle nuove normative in tema di Enti del Terzo Settore;

3. Dimissioni dell'Organo Amministrativo e dell'Organo di Controllo;

4. Varie ed eventuali.

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre al costituito Presidente, sono presenti i Consiglieri, Rossana Bartolini e Davide Capelletti; assistono collegati per teleconferenza i Consiglieri Giorgio Bartolini e Daniele Bartolini; assente giustificato la Consiglieria Teresa Cappelletti;

- che dell'Organo di Controllo sono presenti i membri del Collegio dei Revisori: Giovanni Blondi e Stefano Cominetti; assiste collegato per teleconferenza il Presidente Sergio Parenti;

Il Presidente

DICHIARA

pertanto il presente Consiglio validamente costituito ed atto a deliberare.

~*~*~*~

Prende la parola il Presidente, il quale trattando congiuntamente i primi due punti all'Ordine del Giorno, informa i presenti sull'opportunità di modificare la denominazione della Fondazione in "FONDAZIONE HELPIDA Ente del Terzo Settore" o anche "FONDAZIONE HELPIDA ETS" nonché, con l'occasione, di procedere all'approvazione di un nuovo testo di statuto sociale che sia conforme alla nuova normativa dettata in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117).

Il Presidente illustra infatti al Consiglio come, a seguito dell'entrata in vigore

del Decreto 117/2017 (Codice del Terzo Settore), vi sia necessità di adeguare il vigente statuto alle nuove normative, con lo scopo di ottenere poi, non appena possibile, l'iscrizione della Fondazione medesima al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). In particolare, continua il Presidente, si è deciso di adottare un nuovo testo di statuto che, mantenendo fermi tutti gli elementi fondamentali della Fondazione (con la sola eccezione della denominazione, come sopra proposta), recepisca le nuove normative specie per quanto attiene al patrimonio, agli Organi dell'Ente, alla composizione del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di controllo e revisione legale dei conti e allo scioglimento.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, dopo esauriente discussione, all'unanimità delibera:

- di modificare la denominazione della Fondazione in "FONDAZIONE HELPIDA Ente del Terzo Settore" o anche "Fondazione HELPIDA ETS" con conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale;
- di approvare ed adottare un nuovo testo di **statuto sociale**, in sostituzione del precedente, senza riserve, composto di numero 15 (quindici) articoli che, previa lettura da me Notaio datane al comparente, che lo approva, **si allega al presente atto sotto la lettera "A"**.

~*~*~*~

Riprende la parola il Presidente, il quale iniziando la trattazione del terzo punto all'Ordine del Giorno, avendo gli attuali membri del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo rassegnato le proprie dimissioni dalle cariche con decorrenza in data odierna, informa che occorre procedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione e di un nuovo Organo di

controllo.

Il Consiglio, preso atto di quanto sopra, delibera:

- di accettare le dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione e dell'intero Organo di controllo, che viene ringraziato per l'operato svolto;

- di nominare un nuovo Consiglio di Amministrazione che durerà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, nominato nelle persone dei signori:

- **BARTOLINI STEFANO**, nato a Bologna (BO) il giorno 30 settembre 1964, domiciliato a Bologna (BO), Galleria Cavour n. 4, Codice Fiscale BRT SFN 64P30 A944F,

- **BARTOLINI ROSSANA**, nata a Imola (BO) il giorno 15 gennaio 1959, domiciliato a Bologna (BO), Via Cavour n. 4, Codice Fiscale BRT RSN 59A55 E289W,

- **BARTOLINI DANIELE**, nato a Imola (BO) il giorno 5 gennaio 1958, domiciliato a Bologna (BO), Via Cavour n. 4, Codice Fiscale BRT DNL 58A05 E289I,

BARTOLINI GIORGIO, nato a Imola (BO) il giorno 3 novembre 1942, domiciliato a Bologna (BO), Galleria Cavour n. 4, Codice Fiscale BRT GRG 42S03 E289P,

CAPELLETTI DAVIDE, nato a Bologna (BO) il giorno 8 ottobre 1971, domiciliato a Bologna (BO), Galleria Cavour n. 4, Codice Fiscale CPL DVD 71R08 A944P,

Di nominare Segretario del Consiglio di Amministrazione il signor,

LENZI ALBERTO, nato a Bologna (BO) il giorno 20 dicembre 1959, domiciliato a Bologna (BO), Galleria Cavour n. 4,

Codice Fiscale LNZ LRT 59T20 A944V,

Tutti cittadini italiani con le seguenti attribuzioni:

Bartolini Stefano, Presidente;

Bartolini Rossana, Vice Presidente;

Bartolini Daniele, Bartolini Giorgio, Capelletti Davide, Consiglieri;

- di nominare Sindaco Unico, che durerà in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, il signor **TURRINI LUIGI**, nato a Bologna (BO) il giorno 1 novembre 1963, residente a Bologna (BO), Via della Barca n. 21/3/B, domiciliato a Bologna, Via Riva di Reno n. 47,

Codice Fiscale TRR LGU 63S01 A944T,

cittadino italiano;

- di attribuire al Sindaco Unico un emolumento annuo pari ad Euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

Da ultimo l'assemblea in relazione all'ottenimento della iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) dà mandato al Notaio Carlo Vico ed al Presidente in carica, ciascuno per quanto di propria competenza, affinché provvedano alla richiesta della iscrizione, non appena possibile, quale Fondazione di carattere privato.

Al riguardo si dà atto che il patrimonio della Fondazione è superiore al minimo di Euro 30.000,00 come si evince dal conto corrente intrattenuto presso Unicredit Banca dal cui estratto al 31 marzo 2021 risulta un saldo attivo di Euro 932.348,24.

Al fine dell'espletamento delle necessarie formalità presso i pubblici registri, si dà atto che la società è attualmente proprietaria dei seguenti beni:

IMMOBILI:

- porzione del fabbricato sito in Comune di Bologna (BO), Via Guido Zucchini num. 9-11 è costituita da appartamento identificato al Catasto Fabbricati del detto Comune come segue:

Fg. 163 Part. 133 sub. 52, Via Guido Zucchini 9-11, P. 1-S1, Z.C. 1, Cat. A/3, Cl. 3, vani 7,5, Superficie Catastale Totale mq. 142, totale escluse aree scoperte mq. 141, Rendita Euro 1.626,84;

- autorimessa sita in Comune di Bologna (BO), Via del Borgo di San Pietro n. 132, identificata al Catasto Fabbricati del detto Comune come segue:

Fg. 162 Part 44 sub. 241, Via del Borgo di San Pietro n. 132, P. S1, Z.C. 1, Cat. C/6, Cl. 3, mq. 20, Superficie Catastale Totale mq. 21, Rendita Euro 196,25.

E se ne chiede la voltura della intestazione al nome della "FONDAZIONE HELPIDA Ente del Terzo Settore" con esonero dei competenti Conservatori dei Pubblici Registri da ogni responsabilità al riguardo.

Dopo di che nessuno chiedendo la parola e nient'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa essendo le ore 12.45'.

-.....-

La parte consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi del Codice della privacy - D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dell'Art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura

al Signor comparente il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive, essendo le ore 12.45'.

Consta di 2 (due) fogli scritti in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me per pagine 6 (sei) intere e parte della settima.

F.TO: STEFANO BARTOLINI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

**Allegato "A" al n. 46234 di fascicolo
FONDAZIONE HELPIDA**

STATUTO

ART. 1) COSTITUZIONE

E' costituita, senza limiti di durata, la **"Fondazione HELPIDA** Ente del Terzo Settore" o anche **"Fondazione HELPIDA ETS"**, (d'ora innanzi "Fondazione"). La dicitura Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo ETS potranno essere associati al nome della Fondazione solo dopo l'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore - RUNTS -

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi "Statuto"), dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (d'ora innanzi anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), dagli articoli 14 e seguenti del codice civile e dalle altre normative ad essa applicabili.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora innanzi anche "RUNTS") negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART. 2) SEDE

La Fondazione ha sede in Bologna e può istituire e sopprimere sedi secondarie e uffici, in Italia e all'estero, con delibera del Consiglio di Amministrazione. La variazione di indirizzo nell'ambito dello stesso comune può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione stesso e non costituisce modifica statutaria.

ART. 3) SCOPI E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE

La Fondazione è un ente privato senza scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale fornendo concreto supporto morale e materiale a favore di persone bisognose e attraverso il sostegno economico della ricerca scientifica, soprattutto in campo medico, assumendo quali valori fondanti del proprio operato la dignità umana, l'uguaglianza e la solidarietà, nonché lo sviluppo e il progresso sostenibili, allo scopo di favorire l'inclusione e il reinserimento nella società civile di tutte le persone che si trovano in condizione di emarginazione.

Nel rispetto di quanto stabilito dal Codice del Terzo Settore, la Fondazione intende svolgere, in via esclusiva o principale, le attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, lett.:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e

2, della L. 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla L. 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

Le attività della Fondazione sono svolte in ossequio alle regole contenute nel Codice del Terzo Settore e sono dirette a migliorare o qualificare le prestazioni di assistenza sociale e socio-sanitaria in favore di soggetti in stato di disagio economico, fisico o psichico, nonché a promuovere e attuare erogazioni di sostegno benefico in favore di enti non profit, anche stranieri, operanti nei settori di svolgimento della sua attività, di persone bisognose svantaggiate, anche non residenti, ovvero di strutture coinvolte nell'assistenza o nel sostegno delle medesime, operanti sia in Italia che all'estero.

La Fondazione può promuovere, anche con sostegni di ordine finanziario, tutte le iniziative, sia private che pubbliche, che

ritiene opportune per il raggiungimento del suo scopo istituzionale, sia direttamente che in collaborazione con privati, imprese, istituzioni private e pubbliche.

In particolare, la Fondazione può:

- prestare assistenza e soccorso morale e materiale, direttamente o indirettamente, a persone in condizioni di svantaggio fisico, psichico ed economico, in particolare, anziane non autosufficienti, indigenti, giovani in condizioni familiari precarie e portatrici di handicap;
- gestire, acquistare, o realizzare centri residenziali ed abitazioni, destinati ad accogliere i soggetti svantaggiati di cui sopra e le loro famiglie;
- finanziare progetti di ricerca, promuovendo e sovvenzionando l'attività di centri e istituti di ricerca, sia finanziariamente, che attraverso la messa a disposizione di dotazioni tecnologiche, e istituendo borse di studio per medici e ricercatori in ambito specialistico;
- svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Per il raggiungimento dei propri scopi e nella piena osservanza degli obblighi e dei limiti di cui al D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può:

- stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici e privati, nonché con organismi sovranazionali;
- acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione beni sia mobili che immobili, utilizzando a tal proposito gli strumenti più adeguati, di natura finanziaria e o assicurativa;
- promuovere la costituzione o partecipare a già costituite imprese sociali e società commerciali, consorzi od organismi anche di secondo livello per il perseguimento delle finalità statutarie;
- assumere ogni iniziativa, anche qui non contemplata, utile al raggiungimento dei propri fini istituzionali, che non sia contraria alla legge o in contrasto con le clausole del presente Statuto e con le disposizioni del Codice del Terzo Settore.

La Fondazione non può in ogni caso svolgere funzioni creditizie, ma può esercitare attività finanziarie sotto ogni forma e mezzo, nei

limiti consentiti dalla legge.

La Fondazione può svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale suindicate, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

ART. 4) PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio della Fondazione è costituito col contributo iniziale dei fondatori come risulta dall'atto costitutivo.

Il patrimonio della Fondazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) per effetto di elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) per effetto di acquisti compiuti dalla Fondazione e destinati dal Consiglio di Amministrazione a incremento del patrimonio della Fondazione;
- d) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio della Fondazione;
- e) per decisione del Consiglio di Amministrazione, di destinare a patrimonio della Fondazione quella parte delle entrate ordinarie e straordinarie della Fondazione stessa, che sia ritenuta non occorrente per finanziare l'attività corrente della Fondazione.

La Fondazione finanzia la sua attività mediante le seguenti entrate:

- a) apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;
- b) elargizioni, comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie, non specificamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;
- c) redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- d) introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- e) eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- f) proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli

provocati al patrimonio della Fondazione;

- g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto ai sensi dell'art. 7, comma 2 del CTS.

ART. 5) ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di controllo;
- d) il Revisore legale, qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 6) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è formato da cinque membri.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato, in sede di atto costitutivo, dal soggetto nominato Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati in atto costitutivo rimangono in carica senza limiti di tempo, sino a dimissioni o revoca deliberata per gravi motivi dal Consiglio di Amministrazione.

I successivi componenti in sostituzione di quelli nominati in atto costitutivo dal Presidente della Fondazione per dimissioni o revoca saranno nominati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione per un periodo massimo di tre anni, scadono in coincidenza con la riunione del Consiglio convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica e possono essere rinominati.

La temporanea mancanza di membri del Consiglio di Amministrazione non ne impedisce o limita la piena attività finché è in carica almeno un

componente oltre al Presidente della Fondazione.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applica l'art. 2382 del Codice civile. Essi, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel RUNTS, indicando per ciascuno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio di Amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 7) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno due componenti

Esso è convocato, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la ricezione da parte del destinatario, con avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da recapitarsi a tutti i Consiglieri e all'Organo di controllo, a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione; in caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire anche con due giorni di anticipo. Il Consiglio di Amministrazione si considera comunque validamente costituito anche quando, in assenza delle predette formalità, siano presenti tutti i suoi componenti e l'Organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

ART. 8) POTERI

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, vigila sul corretto funzionamento e provvede alle attività della Fondazione, attua l'indirizzo generale delle sue attività, ne fissa le direttive e ne formula i programmi.

Al Consiglio di Amministrazione spetta, tra l'altro, di:

- e) nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Segretario della Fondazione;
- f) nominare l'Organo di controllo;
- g) nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore legale;
- h) redigere ed approvare il bilancio di esercizio entro il 30 aprile di ogni anno con i relativi allegati e il bilancio sociale nei casi di obbligo di legge o di volontaria redazione, nonché eventualmente il bilancio preventivo annuale;
- i) deliberare l'accettazione delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili;
- j) amministrare il patrimonio della Fondazione;
- k) predisporre i programmi ed i regolamenti della Fondazione;
- l) deliberare su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti privati nazionali od internazionali;
- m) deliberare le modifiche allo Statuto, compreso lo scioglimento della Fondazione ai sensi del successivo art. 14;
- n) deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
- o) tenere i libri sociali e le scritture contabili della Fondazione;
- p) individuare le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- q) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto o dalla normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

Il Consiglio può conferire deleghe per specifiche attribuzioni ad una o più persone anche non consiglieri, precisando i poteri ed i limiti delle procure; può nominare un Direttore Generale conferendo allo stesso i poteri necessari per l'ordinaria amministrazione.

Il Consiglio si costituisce e delibera a maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità, determinante è il voto del Presidente.

ART. 9) PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica fino alla redazione del conto consuntivo del terzo anno successivo a quello in cui la nomina è avvenuta e può essere riconfermato, ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio ed in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica da parte di questo nella sua prima successiva riunione, che deve essere convocata dal Presidente entro trenta giorni.

Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a terzi, con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitando in tal caso la rappresentanza legale della Fondazione.

ART. 10) SEGRETARIO GENERALE

Ove il Consiglio di Amministrazione ritenga, può procedere alla nomina di un Segretario Generale che collabora con il Presidente all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, funge da segretario del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali, dirige e coordina gli uffici della Fondazione ed è capo dell'eventuale personale dipendente.

Il Segretario Generale durerà in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

ART. 11) ORGANO DI CONTROLLO

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo della Fondazione, nella forma di componente singolo o organo collegiale di tre membri e, in questo caso, ne designa anche il Presidente; all'atto della nomina viene stabilito il compenso nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti e comunque da chi

presiede l'Organo.

I membri dell'Organo di controllo rimangono in carica per tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio di carica. In tema di cause di ineleggibilità e decadenza, ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare la revisione legale nei casi previsti dalla legge, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12) REVISORE LEGALE

Ove ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, o per autonoma determinazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore legale dei conti, ovvero una società di revisione.

La revisione legale dei conti può essere attribuita, da parte del Consiglio di Amministrazione, all'Organo di controllo.

ART. 13) ESERCIZIO FINANZIARIO, BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare e si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre. Per ogni esercizio è predisposto il bilancio di esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto

economico, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività secondarie nella relazione di missione.

Il bilancio di esercizio viene approvato dal Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e depositato secondo quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e dalle vigenti disposizioni.

Qualora la Fondazione consegua ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 1.000.000, o al diverso importo fissato per legge, dovrà provvedere a depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.

Qualora la Fondazione rilevi ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a euro 100.000, o al diverso importo fissato per legge, dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

La Fondazione tiene le scritture contabili e i libri sociali obbligatori prescritti dagli artt. 13 e 15 del D.Lgs. 117/2017, nonché le altre scritture e libri prescritti dalle disposizioni di legge vigenti in relazione al settore di attività e al volume dei proventi.

ART. 14) SCIoglimento

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15) CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, quelle contenute nel codice civile e le altre leggi in materia pro tempore vigenti.

F.TO: STEFANO BARTOLINI

F.TO: CARLO VICO NOTAIO

IO SOTTOSCRITTO DOTT. CARLO VICO, NOTAIO IN BOLOGNA, CERTIFICO CHE LA PRESENTE COPIA SU
SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO CONSERVATO NELLA MIA
RACCOLTA.

BOLOGNA, 7 MARZO 2022